



COMUNE DI SOMMATINO

CITTA' DELLE ZOLFARE
(Provincia di Caltanissetta)



MEMORIA, CULTURA,
QUALITÀ DELLA VITA

COMUNE DI
SOMMATINO
CITTA' DELLE ZOLFARE

REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO



Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27.04.2016

INDICE

ART. 1 - PREMESSE	3
ART. 2 – SOGGETTI INTERESSATI	4
ART. 3 – MATERIALI COMPOSTABILI	5
ART. 4 – MATERIALI DA NON INTRODURRE NEL COMPOSTO	5
ART. 5 – MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI MATERIALI DA COMPOSTARE	5
ART. 6 - COMPOSTIERE	6
ART. 7 - BENEFICI	6
ART. 8 – MODALITA' DI ADESIONE E RECESSO DAL PROGETTO DI COMPOSTAGGIO	6
ART. 9 – MODALITA' DI RICHIESTA DELLA COMPOSTIERA	7
ART. 10 – VERIFICHE e SANZIONI	7
ART. 11 – CONDIZIONI A CARICO DELL'UTENTE	8
ART. 12 – POTERI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	8
ART. 13 – OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI COMUNALI	9
ART. 14 – MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO	9
ART. 15 – PUBBLICITÀ ED ENTRATA IN VIGORE	9
ALLEGATI	9

ART. 1 - PREMESSE

L'Amministrazione comunale sostiene e favorisce la pratica del corretto auto smaltimento degli scarti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali sul territorio del proprio Comune.

Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti.

A questo fine l'Amministrazione Comunale promuove l'introduzione del compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti organici che vengono conferiti al servizio pubblico, incentivando tale pratica attraverso la fornitura in comodato d'uso gratuito di apposite compostiere e premiando tale pratica e con la riduzione della quota variabile della tariffa TARI in applicazione dell'art. 42 comma 3 del Regolamento Comunale I.U.C.

Il compostaggio è parte integrante di un insieme di iniziative legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e più in generale volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti e alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.

Il compostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni orti e giardini, utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando, quindi, un doppio risparmio sia collettivo che personale di chi lo pratica.

Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti da piccole aree verdi (sfalci di erba, piccole potature fiori recisi e simili) e dall'attività domestica (scarti di cucina; frutta e vegetali soprattutto). Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il COMPOST, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da utilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino.

Questa pratica si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio pubblico di raccolta, ma accumulati dall'utente in apposite compostiere.

Il presente Regolamento ha per oggetto le modalità di gestione del servizio di compostaggio domestico al fine di garantire la separazione delle frazioni compostabili con l'obiettivo di:

- ridurre la quantità dei rifiuti urbani prodotti;
- aumentare la qualità delle frazioni di rifiuto conferito;
- ridurre i costi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti organici;
- promuovere la produzione e l'utilizzo diretto da parte dei privati cittadini del compost.

Cos'è il Compostaggio

Il compostaggio è un processo di decomposizione naturale dei nostri scarti alimentari. Nel caso di compostaggio domestico, questo processo avviene all'interno di una compostiera, un contenitore appositamente realizzato per facilitare la decomposizione. La materia organica immessa nella compostiera col passare dei giorni, si degrada diminuendo di 67 volte il suo volume iniziale e trasformandosi in compost. Quando il compost è maturo, si raccoglie e può essere utilizzato per le sue proprietà di fertilizzante e ammendante per migliorare la struttura fisica del suolo.

Come si fa?

Per fare un buon compost le regole sono:

- mescolare bene gli scarti umidi e gli scarti secchi (equilibrio secco – umido),
- sminuzzare il più possibile i rifiuti da compostare (si accelera la decomposizione dei rifiuti),

- aerare bene gli scarti in decomposizione rimescolandoli nella compostiera ad ogni nuovo conferimento, mediante l'utilizzo di un bastone, di un paletto o di attrezzi simili, al fine di creare bolle d'aria all'interno (l'ossigeno è vitale per i microrganismi ed evita i cattivi odori).

Il resto del lavoro viene svolto soprattutto dai microrganismi, batteri, insetti e lombrichi, che trasformano tramite la loro digestione enzimatica quegli scarti in compost.

I motivi per farlo non mancano. I vantaggi del compostaggio hanno effetti positivi su i tre livelli d'interesse:

Economico

- Valorizzare una risorsa invece di condannarla a diventare spazzatura;
- Ridurre i costi legati al trasporto della spazzatura;
- Ridurre i costi legati alla gestione dello smaltimento, l'attrezzatura di smaltimento e dell'usura delle strade;
- Ridurre il volume di rifiuti che confluiscono nelle discariche evitando di occupare terreni per costruirne di nuove;
- Investire energie e risorse economiche del comune, che non devono essere più spese per la gestione dei rifiuti, per altri fini;

Sociale

- Diventare un modello per le altre città nel campo della gestione sostenibile dei rifiuti.
- Benessere/vivibilità del cittadino nella sua città;
- Evitare il conferimento a discarica riducendo la congestione e l'usura del manto stradale legato all'utilizzo dei camion per la raccolta dell'immondizia;
- Rendere i cittadini coinvolti e parzialmente autonomi nella gestione dei rifiuti della loro città;
- Soddisfazione nel produrre il proprio fertilizzante, diminuendo il bisogno di comprare fertilizzanti chimici;

Ambientale

- Migliorare la qualità dell'aria e dell'acqua;
- Ridurre l'inquinamento legato al trasporto e far diminuire la domanda di carburante sacchetti, etc.;
- Ritornare alla terra tutti quegli elementi che la rendono fertile

ART. 2 – SOGGETTI INTERESSATI

Soggetti interessati del presente regolamento sono tutti gli utenti iscritti a ruolo TARI del Comune di Sommatino che autocertificano il possesso e l'utilizzo di un'ideale ed efficiente compostiera posizionata su un'area verde (orto o giardino) di proprietà privata non inferiore a 25 mq. della quale hanno l'effettiva disponibilità, che intendono praticare il compostaggio domestico secondo le modalità previste dal presente regolamento e che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta pubblica i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o giardinaggio.

Tali scarti devono provenire da normale uso domestico e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali.

L'adesione del singolo utente è volontaria ed è subordinata alla totale accettazione del presente regolamento.

I contenitori per il compostaggio debbono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale.

La pratica del compostaggio dovrà essere effettuata su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali e adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio, in quanto presupposto della riduzione della tassa sui rifiuti è la pratica continuativa e non occasionale del compostaggio domestico per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta dall'utente.

Il luogo dove viene praticato il compostaggio deve essere ben definito ed identificabile.

ART. 3 – MATERIALI COMPOSTABILI

Sono materiali compostabili:

- scarti di cucina (frutta, verdura, pane, pasta, gusci d'uova e residui vegetali in genere);
- scarti provenienti dal giardino (sfalci d'erba, foglie, trucioli di legno, rametti, potature, fiori recisi);

Sono materiali compostabili solo in modica quantità in quanto possono contenere antifermentanti oppure possono inibire l'azione dei lombrichi, organismi indispensabili allo svolgimento del processo:

- bucce di agrumi, fondi di caffè, filtri di tè, cenere.

Sono materiali compostabili ma vanno mescolati e distribuiti in modo uniforme, poiché nel processo di decomposizione possono attirare insetti, ratti o altri animali superiori non funzionali al compostaggio:

- scarti di cibo molto ricchi di proteine come carne, scarti di pesce, formaggi e salumi.

ART. 4 – MATERIALI DA NON INTRODURRE NEL COMPOSTO

Non è consentito introdurre nel composto:

- carta e cartone, vetro, metalli, oggetti in gomma e plastica, medicinali scaduti, pile, antiparassitari, scarti di legname trattati con prodotti chimici;
- qualunque altro scarto che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.

ART. 5 – MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI MATERIALI DA COMPOSTARE

È indispensabile ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di maturazione e rendere il composto omogeneo. Se non è possibile distribuire in maniera uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il composto almeno una volta durante il processo.

Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva (troppa ramaglia o segatura di legno) il processo stenta ad avviarsi e risulta molto lungo, quando la seconda è preponderante il processo si sviluppa in fretta ma produce poco humus.

ART. 6 - COMPOSTIERE

Per agevolare la pratica del compostaggio il Comune di Sommatino assegnerà, in comodato d'uso e fino ad esaurimento delle scorte, ai cittadini che ne faranno richiesta un contenitore apposito detto compostiera, secondo le modalità previste agli articoli 9, 10 e 11.

È assolutamente vietato utilizzare il contenitore per scopi diversi da quelli previsti dal presente regolamento, pena il ritiro dello stesso da parte dell'Amministrazione Comunale.

È obbligatorio mantenere il composto a diretto contatto del terreno, al fine di consentire il passaggio dei microrganismi, lombrichi ed insetti indispensabili del corretto sviluppo del processo e di evitare l'accumulo di percolato.

L'utente che effettua il compostaggio, deve sempre tenere presente le norme di igiene e che può essere sottoposto a controlli periodici da parte delle autorità competenti, comunali, provinciali e sanitarie.

ART. 7 - BENEFICI

L'utente che aderisce al compostaggio domestico può usufruire in comodato gratuito di una compostiera domestica, nonché della riduzione percentuale del 20% sulla quota variabile della tariffa TARI così come previsto dall'art. 42 comma 3 del Regolamento Comunale I.U.C.

Il vantaggio principale del compostaggio domestico è costituito dall'ottenimento, in casa e a costo zero, di un prodotto di alto potere fertilizzante, fino al doppio del valore nutritivo dei prodotti chimici in commercio. Il compost è in grado di rendere autosufficiente il terreno dal punto di vista nutritivo e di arricchirlo in maniera del tutto naturale.

La comunità intera beneficia dell'attività di compostaggio domestico per la riduzione dei costi e delle emissioni nocive legate alla raccolta, al trasporto e al trattamento della frazione umida dei rifiuti.

ART. 8 – MODALITA' DI ADESIONE E RECESSO DAL PROGETTO DI COMPOSTAGGIO

I contribuenti interessati ad aderire al progetto compostaggio domestico devono presentare apposita istanza - *Allegato A* del presente regolamento - che va compilato in ogni sua parte dalla persona fisica contribuente TARI.

Le utenze che conducono in maniera continuativa l'attività di compostaggio domestico hanno diritto ad una riduzione del 20% sulla quota variabile della TARI dovuta, con effetto dal 1° giorno del mese successivo al perfezionamento della domanda ed alla consegna, con apposito verbale (*Allegato B* del presente regolamento), della compostiera da parte del Comune.

Nel caso di acquisto della compostiera da parte dell'utente dovrà esserne data comunicazione all'Ufficio preposto con la conseguente verifica da parte degli operatori ecologici.

Non ha diritto alla riduzione l'utente che trovasi in posizione debitoria per gli anni precedenti relativamente al pagamento della TARI.

La riduzione è subordinata, altresì, alla presentazione, entro il mese di gennaio di ogni anno, di apposita istanza (Allegato C del presente regolamento), attestante la data di attivazione e di pratica in modo continuativo, nell'anno precedente, del compostaggio domestico.

Le istanze si considerano valide fino a presentazione di eventuale comunicazione di rinuncia (Allegato D del presente regolamento) ovvero a revoca conseguente a procedura di controllo cui all'art. 10 del presente regolamento.

La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dalla data di cessazione della pratica del compostaggio domestico.

ART. 9 – MODALITA' DI RICHIESTA DELLA COMPOSTIERA

La compostiera viene concessa al contribuente, in comodato d'uso gratuito, dietro presentazione di apposita richiesta e successivo verbale di consegna (Allegato A e Allegato B). La compostiera rimane di proprietà del Comune che può revocarne l'affidamento in qualunque momento con apposita determinazione di servizio per cause inerenti un uso errato o non conforme oppure riconducibili alla cattiva gestione e manutenzione della stessa accertate con sopralluogo degli organi competenti.

Non sarà affidata più di una compostiera per nucleo familiare.

Non potranno essere ammesse le richieste di compostaggio qualora l'abitazione o l'area a disposizione del richiedente, non abbia idonea superficie a giardino pari almeno a mq. 25.

L'utente che pratica il compostaggio deve collocare la compostiera ad almeno mt. 5,00 metri dal confine per evitare che eventuali odori sgradevoli possano arrecare fastidi ai vicini.

In caso di cambio di residenza, nel caso in cui risulti ancora possibile la pratica del compostaggio dovrà esserne data comunicazione all'ufficio preposto, mentre in caso contrario dovrà essere riconsegnata la compostiera.

La pratica di compostaggio presso l'orto o giardino di proprietà condominiale necessita dell'assenso dei condomini nelle forme previste dagli stessi regolamenti condominiali.

ART. 10 – VERIFICHE e SANZIONI

L'Amministrazione Comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, presso gli utenti che aderiscono al progetto compostaggio, le verifiche necessarie, al fine di valutare la corretta applicazione del presente regolamento.

Nel caso in cui l'utente si rifiutasse di sottoporsi a tali verifiche o risultasse inadempiente, l'Amministrazione dispone il ritiro della compostiera.

L'Amministrazione si avvale delle segnalazioni degli operatori ecologici che effettuano il ritiro porta a porta i quali controllano puntualmente che gli utenti che aderiscono al progetto compostaggio, non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta. Nel caso in cui gli utenti dotati di compostiera conferissero al servizio pubblico i rifiuti compostabili, sarà cura degli operatori di non effettuare il ritiro e di rilasciare relativa nota all'utente, nonché di farne comunicazione all'ufficio comunale competente.

L'Amministrazione, inoltre, dà il proprio contributo all'attività d'ispezione svolta degli organi competenti provinciali e sanitari.

L'effettuazione in modo improprio del compostaggio domestico o, comunque, difforme dalle modalità e/o condizioni previste nel presente Regolamento e nella Convenzione o successivamente impartite dal Comune, comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa pari a € 50,00 per la prima infrazione e pari a € 150,00 per la successiva**, oltre alla cessazione del diritto di riduzione per l'intero anno di accertamento dell'infrazione stessa.

Nel caso di sparizione, occultamento, rottura, o distruzione dovuta ad imperizia o a cattivo utilizzo della compostiera, l'ufficio competente può, avendone comprovato e descritto le cause, imporre all'affidatario il pagamento di una somma, pari ad € 20,00, a rimborso del costo della compostiera tramite addebito sul ruolo del contribuente intestatario dell'utenza.

ART. 11 – CONDIZIONI A CARICO DELL'UTENTE

L'utente che aderisce alla pratica del compostaggio è tenuto ad apporre una targhetta rigida o adesiva, a seconda del supporto disponibile, presso il limite di proprietà "sulla porta di conferimento", con riportato il logo del Comune di Sommatino e la scritta:

"Questa famiglia pratica il compostaggio e non produce rifiuti organici"

La targhetta deve essere chiaramente visibile e deve individuare univocamente l'immobile di riferimento. La targhetta deve essere esposta con continuità per tutto il periodo di adesione. Nel caso di utenti residenti in condomini o abitazioni plurifamiliari, la targhetta deve essere apposta sulla cassetta delle lettere o eventualmente su supporto appositamente collocato con l'ulteriore indicazione dell'intestatario dell'utenza.

Ogni variazione intervenuta nei dati comunicati nella Richiesta di adesione (*Allegato A*) dovrà obbligatoriamente essere segnalata all'ufficio preposto.

ART. 12 – POTERI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Al Responsabile del Servizio ecologia ed ambiente sono attribuite le funzioni ed i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale.

Il Responsabile si avvale delle segnalazioni del proprio personale, della Polizia Municipale e del personale del gestore del servizio che effettua il ritiro porta a porta per effettuare i necessari controlli e le opportune verifiche.

L'Amministrazione Comunale potrà individuare ulteriori figure addette al controllo (tramite, ad esempio, protocolli d'intesa con soggetti esterni, associazioni di volontariato, ecc).

Inoltre, il Responsabile del Servizio ecologia ed ambiente, a seguito del ricevimento dalla dichiarazione di cui all'*Allegato C*), dovrà provvedere a trasmettere all'Ufficio Tributi, entro la fine del mese di Febbraio di ogni anno, i nominativi dei contribuenti aventi diritto alla riduzione da applicare nella prima bolletta utile da inviare.

ART. 13 – OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale per quanto di pertinenza, nonché del Regolamento comunale per la Disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

Rimane obbligo dei compostatori verificare il pieno rispetto delle suddette norme.

ART. 14 – MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Il Comune si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il presente regolamento, in base a sopraggiunte variazioni e alle necessità di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di ottimizzazione della gestione del servizio.

ART. 15 – PUBBLICITÀ ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento composto da n° 15 (quindici) articoli, progressivamente numerati dal n° 1 al n° 15, verrà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Regolamenti e, a norma della Legge 241/90 e s.m.i., sarà tenuto a disposizione del pubblico.

La visione è consentita senza alcuna formalità ed a semplice richiesta di qualunque cittadino al quale può essere rilasciata copia previo rimborso del costo di produzione.

L'Amministrazione comunale provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento.

Le norme di cui al presente regolamento hanno effetto dalla data di esecutività della Deliberazione Consiliare di approvazione e, da tale data, si intendono abrogate ed interamente sostituite le precedenti e contrastanti disposizioni regolamentari in materia e, pertanto, a far data dall'entrata in vigore, sono revocati tutti i provvedimenti precedentemente emessi dalla Pubblica Amministrazione ed in contrasto con il presente Regolamento.

Il Regolamento sarà pubblicato sul sito web comunale www.comune.sommatino.cl.it

ALLEGATI

- 1) *Allegato A*: Richiesta di adesione al progetto di compostaggio domestico;
- 2) *Allegato B*: Modulo consegna compostiera;
- 3) *Allegato C*: Attestazione pratica di compostaggio domestico;
- 4) *Allegato D*: Richiesta di recesso dal progetto di compostaggio domestico;
- 5) *Allegato E*: Guida al Compostaggio Domestico



COMUNE DI SOMMATINO

CITTA' DELLE ZOLFARE
(Provincia di Caltanissetta)



MEMORIA, CULTURA,
QUALITÀ DELLA VITA

COMUNE DI
SOMMATINO
CITTA' DELLE ZOLFARE



Io mi composto bene !

Questa famiglia pratica il compostaggio e non produce rifiuti organici